

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-49 del 09/01/2017 |
| Oggetto | D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI, DGR N. 1795/2016. SOCIETÀ PETRA SPA AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA TRIESTE N. 290 - SITO DEPOSITO COSTIERO PETRA DI RAVENNA UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA TRIESTE N. 290 - CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-63 del 09/01/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | ALBERTO REBUCCI |

Questo giorno nove GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI, DGR N. 1795/2016. SOCIETÀ **PETRA SPA** AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA TRIESTE N. 290 - **SITO DEPOSITO COSTIERO PETRA DI RAVENNA UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA TRIESTE N. 290** - CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del 15/02/16 (acquisita da questa SAC al PGRA/2016/2108 del 25/02/16), così come integrata dalla nota del 19/09/16 (PGRA/2016/11943 del 26/09/16), con cui la Società Petra spa (CF 01222890392) - avente sede legale in comune di Ravenna (RA), via Trieste n. 290 - ha trasmesso agli Enti competenti copia della documentazione attestante il completamento (as built) dei lavori relativi alla bonifica dell'area in oggetto richiedendo la chiusura del procedimento relativo al Sito Deposito costiero Petra di Ravenna ubicato in comune di Ravenna (RA), via Trieste n. 290 mediante rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica (approvati dalla Provincia di Ravenna con determina n. 4130 del 13/12/12, che ha integrato e sostituito la n. 335 del 31/01/12);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Ravenna con D.G.P. n. 22 del 17/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16).
In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione

di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V “*Bonifica di siti contaminati*” e l’art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che: “2. *Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.*”
- 3. *La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7”;*
- l’art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che “*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”;*
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dall’incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2016/1541, emerge quanto segue:

- gli interventi di bonifica descritti all’interno del Progetto Operativo di Bonifica e sua integrazione, approvati con i relativi provvedimenti emessi dalla Provincia di Ravenna n. 335 del 31/01/2012 e n. 4130 del 13/12/2012, avevano lo scopo di riportare le matrici interessate dalla contaminazione (strato insaturo e acque sotterranee) al di sotto degli obiettivi di bonifica rappresentati dalle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), come definite nell’art. 240 del D.Lgs. 152/06 e smi, calcolate mediante Analisi di Rischio sito-specifica e successiva integrazione e approvate con provvedimento n. 1173 del 04/04/11 emesso dalla Provincia di Ravenna.

Per quanto riguarda i terreni insaturi, il sito è stato ripartito in quattro aree sorgenti sulla base della suddivisione della proprietà del sito in quel momento (con l’acquisizione da parte di Petra di tutta l’area in oggetto, le aree che erano di proprietà di Eni ora sono indicate come Ex Eni) e per ciascuna è stata implementata un’analisi di rischio specifica con emissione di relative CSR. Si rammenta che l’analisi di rischio effettuata per il calcolo delle CSR di seguito esposte è stata eseguita considerando una destinazione d’uso commerciale/industriale (deposito idrocarburi petroliferi).

- con provvedimento n. 335 del 31/01/12, così come integrato e sostituito dal provvedimento n. 4130 del 13/12/12, la Provincia di Ravenna approvava con prescrizioni il Progetto Operativo di Bonifica per il Sito in oggetto, il quale sostanzialmente prevedeva:
 - ✓ l’applicazione del processo C.O.R.® (una tipologia di trattamento biologico che sfrutta le capacità cataboliche e metaboliche di una sinergia di microrganismi selezionati (batteri e specie fungine), non patogeni e non modificati geneticamente, biofissati su supporti minerali opportunamente scelti in base alle caratteristiche chimico fisiche) mediante n. 6 sistemi di sub-irrigazione orizzontali (trincee ubicate come rappresentato in Tavola 6 allegata al presente provvedimento) e n. 9 unità di sub irrigazione verticale (pipe filtering) in un’area in cui non era possibile installare una trincea a causa della presenza di numerosi impianti posti al di sotto del piano campagna. Al fine di potenziare l’efficacia del trattamento sono stati utilizzati come punti di iniezione delle miscele biotech anche cinque piezometri già realizzati nel 2007 presenti nell’area oggetto del trattamento (PM3, PM8, PM14, PM5 e PM10), ed il PZ005;
 - ✓ le applicazioni delle miscele biotech sono avvenute con cadenza settimanale per le prime quattro settimane e mensile successivamente. La durata del trattamento è risultata pari a circa 36÷40 mesi dall’avvio, come da crono-programma indicato dalla Società;

- ✓ per il terreno derivante dall'attività di realizzazione dalle trincee, già accantonato in una baia di stoccaggio dedicata (debitamente attrezzata con la stesura sul fondo di un telo in PE e ubicata come in Tavola 1 allegata al presente provvedimento) e risultato "contaminato" a norma dell'art. 240 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, è stata prevista l'applicazione del processo C.O.R.® direttamente on-site, mediante la semina a secco dei prodotti "biofissati" direttamente sulla superficie del terreno e successiva immissione dei prodotti "bioattivi" attraverso un sistema di irrigazione superficiale (per permettere una maggiore omogeneizzazione dei prodotti sono previsti saltuari rivoltamenti del terreno ad opera di personale tecnico altamente specializzato). Le acque di supero sono state raccolte in una cisterna e riutilizzate per lo spargimento dei prodotti biotech. Sono state effettuate n. 6 applicazioni biotech a cadenza bimestrale, per una durata complessiva d'intervento pari a circa 12 mesi dall'avvio.
- la Società ha presentato la garanzia finanziaria n. 12/350334 emessa il 03/04/2012 da Banca Popolare di Ravenna spa per un importo pari a euro 154.688,20 (diconsi euro centocinquantaquattromilaseicentoottantotto/20) a garanzia del completamento degli interventi di bonifica autorizzati con il provvedimento n. 335 del 31/01/12 e smi. Per tale garanzia veniva emesso dalla Provincia n. 1 ordinativo di entrata e precisamente n. 56 del 16/05/2012 (class. 09-11-09 fasc. 2006/39);
- conformemente alla proposta di collaudo approvata e in linea con il piano di monitoraggio, nel settembre 2015 è stato effettuato in contraddittorio con Arpa ST di Ravenna il prelievo di:
 - ✓ n. 4 campioni di terreno in corrispondenza delle due aree oggetto dell'intervento di bonifica: SG1, SG2 (Area3_ExEni) e SG3, SG4 (Area1_Petra);
 - ✓ n. 1 campione di terreno in corrispondenza della baia di stoccaggio;
 - ✓ n. 9 campioni di acque sotterranee.

La matrice ambientale costituita dal terreno presente in corrispondenza dello strato insaturo (in sito) e in corrispondenza della baia di stoccaggio (on site), è risultata non contaminata ai sensi dell'art. 240 comma 1, lettera f), del D.Lgs.152/06 e smi; infatti i risultati analitici di entrambi i laboratori hanno messo in evidenza il raggiungimento non solo delle relative CSR, ma anche delle CSC per i terreni ad uso commerciale industriale, come definite dall'art. 240 del D.Lgs. 152/06 e smi.

La matrice acque sotterranee era risultata conforme agli obiettivi di bonifica in base agli esiti del laboratorio incaricato dalla Società, mentre per il laboratorio ARPA si riscontravano due superamenti per il parametro Benzene (in corrispondenza del PZ014 e del PZ023). In relazione a questo riscontro, dall'analisi dei monitoraggi in corso di bonifica eseguiti per le acque sotterranee, in corrispondenza degli stessi piezometri oggetto del collaudo, la Società non aveva mai rilevato tracce di Benzene nei predetti piezometri;

- in merito alla non conformità riscontrata dal laboratorio Arpae in corrispondenza di due campioni di acque sotterranee veniva richiesto un nuovo campionamento, riportando anche alcune considerazioni sul fatto che in corrispondenza dei piezometri in questione non vi fosse mai stata registrata la presenza di superamenti di Benzene, neanche durante i campionamenti semestrali di monitoraggio del sistema di MISE. Tale richiesta è stata autorizzata dagli Enti in sede di conferenza dei Servizi del 07/03/16; in accordo con Arpae ST di Ravenna, in data 13/04/16 la Società ha proceduto all'esecuzione del ricampionamento del PZ014 (Area Acque_Petra) e del PZ023 (Area Acque_ExEni) in contraddittorio con Arpae ST.

Gli esiti di tale campionamento hanno restituito per entrambi i laboratori e per tutti i parametri oggetto di indagine l'assenza di contaminazione nel rispetto delle CSR per il PZ014 e delle CSC per il PZ023.

- a corredo del sistema di MISE la Società ha inserito un piano di monitoraggio e controllo per verificare l'efficacia delle misure adottate, il quale ha previsto il prelievo di campioni di acque sotterranee in tutta l'area del Deposito, in corrispondenza dei seguenti punti:
 - ✓ in AreaAcque_Petra: PZ008; PZ010, PZ011, PZ012, PZ014, PZ015, PZ016, PZ017, PZ018, PZ019bis, PZ024, PZ025, PZ026, PZA;

- ✓ in AreaAcque_ExEni: PZ00B, PZ002bis, PZ3C, PZ003, PZ004, PZ005, PZ006, PZ009, PZ009A, PZ013, PZ020, PZ020D, PZ021, PZ022, PZ023, PM9;

L'attività di monitoraggio è proseguita per tutto il periodo della bonifica e la Società ha presentato agli Enti - con cadenza semestrale – periodici “*Rapporto di monitoraggio*”.

VISTA la nota PGRA/2016/13468 del 28/10/16 con cui questa SAC ha richiesto ad ARPAE ST Distretto di Ravenna la relazione tecnica ex art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Servizio territoriale Arpae ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, acquisita da questa SAC al PGRA/2017/122 del 04/01/16;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.07 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal “*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*” approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16, così come già comunicato da questa SAC alla Società con nota PGRA/2016/12838 del 17/10/16;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 242 c.13 e dall'art. 248 c.2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - la SAC provvede al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita relazione tecnica predisposta da Arpae ST;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI CERTIFICARE che gli interventi effettuati dalla Società Petra spa (CF 01222890392) - avente sede legale in comune di Ravenna (RA), via Trieste n. 290 - per l'intervento di bonifica relativo al Sito Deposito costiero Petra di Ravenna ubicato in comune di Ravenna (RA), via Trieste n. 290 (Tavola 6 allegata alla presente determina) risultano conformi alla progettazione approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna con determina n. 4130 del 13/12/12 (che ha integrato e sostituito la n. 335 del 31/01/12) e, pertanto, possono ritenersi completati.
2. DI DARE ATTO che Sito Deposito costiero Petra di Ravenna ubicato in comune di Ravenna (RA), via Trieste n. 290, è pertanto restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche del Comune di Ravenna.
3. DI DARE ATTO che, in riferimento a quanto disposto al punto 1. della presente determina, la progettazione operativa approvata per il Sito discende dalle risultanze ottenute dall'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica effettuata dalla Società (approvata, a seguito di Conferenza di Servizi, con determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1173 del 04/04/11) e dal relativo modello concettuale, che ne costituisce parte fondamentale (scenario d'uso industriale con uno scenario di esposizione commerciale associato ai potenziali lavoratori on site, con le CSC di riferimento per i terreni di cui alla col. B, tab. 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi, per siti ad uso “*commerciale/industriale*”).

Una eventuale modifica di destinazione urbanistica o destinazione d'uso prevista per il Sito dagli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna comporterà la necessità per la Società di verificare il

nuovo modello concettuale con quello alla base della presente determina di certificazione di completamento degli interventi di bonifica.

Pertanto le elaborazioni e la progettazione operativa predisposte sono da ritenersi valide fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica approvato; **qualunque variazione del modello concettuale** (quali, ad esempio, la realizzazione sull'area di nuove strutture e/o nuovi locali chiusi, etc.) **comporterà per la Società l'onere di rielaborare l'Analisi di Rischio sito-specifica e, conseguentemente, una eventuale rivalutazione della progettazione operativa che ad oggi – stante il presene modello concettuale - si intende completata.**

4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
5. DI RICHIEDERE a Codesta Società - a norma di quanto previsto all'art. 248 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - di fornire a questa SAC tramite PEC gli estremi identificativi della persona che sarà dalla Stessa delegata al ritiro dell'originale della fidejussione (prestata a suo tempo a favore della Provincia di Ravenna) presso i nostri uffici (Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna (RA), al secondo piano):
 - Cognome, Nome, data di nascita
 - N. Carta identità o N. Patente

La persona indicata potrà prendere accordi per il ritiro direttamente con la Dott. Silvia Boghi (tel. 0544-258218 – email sboghi@arpae.it) e dovrà essere munita del documento identificativo che Codesta Società avrà indicato nella comunicazione di risposta alla presente.






DICHIARA che:






- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebutti



LEGENDA

-  Perimetro dell'area di proprietà Petra
-  Perimetro dell'area di proprietà Petra denominata Ex eni
-  Terreno di risulta escavazione trincee
-  Impianto di sub-irrigazione orizzontale
-  Impianto di sub-irrigazione verticale

-  Piezometri/ sondaggi
-  Unità di trattamento piezometri esistenti
-  Punti di monitoraggio acque sotterranee solo per il primo anno di bonifica
-  Punti di monitoraggio acque sotterranee
-  Punti di monitoraggio terreni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.